



costruire il futuro

ANCE | BRESCIA®

2/2025

Rivista bimestrale di ANCE Brescia

Utilizzo e gestione del Bim: un'utile bussola a fronte del correttivo appalti

In un contesto operativo e normativo che anche nel mondo dell'edilizia e più in generale del costruito, presenta continui cambiamenti e registra un crescente quadro di interconnessione trasversale tra aspetti e discipline un tempo tra loro rigorosamente distanti e distinte, risultano particolarmente utili per le imprese gli approfondimenti dedicati alla digitalizzazione e alle ricadute legali alla stessa legate, curati dell'avvocata Chiara Micera, fondatrice dello studio legale Micera con sedi a Bologna, Brescia e Roma, e consulente esperta di Legal Bim e diritto delle nuove tecnologie. Approfondimenti da collocare all'interno della collaborazione della professionista con Ance Brescia. Un servizio utile per offrire un supporto ad alto valore aggiunto alle imprese edili impegnate nella transizione digitale. Di seguito si analizza con precisione il risultato sull'applicazione del Bim, ovvero del Building Information Modeling, a seguito del Correttivo Appalti, vedasi il decreto legislativo 209 del 2024, che consente una visione più chiara e una conseguente più facile applicazione del relativo testo normativo del Codice. La variazione non ha, però, modificato la data di entrata in vigore dell'obbligo d'utilizzo del Bim per la progettazione e realizzazione di lavori di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti. Termine che rimane fissato al 1° gennaio 2025. Come potrete leggere nel preciso testo dell'avvocata Micera, tra le modifiche apportate all'art. 43 dal decreto 209, particolare rilevanza rivestono la soglia e la tipologia dei lavori a cui si applica obbligatoriamente l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. (AB)

L'intervento del Correttivo
sul Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Rafforzato il ruolo del Bim e della digitalizzazione

a cura dell'Avv. Chiara Micera

© riproduzione riservata





Avvocata Chiara Micera
Studio legale Micera

articolo 43 del D.Lgs. 36/2023 ha segnato un importante cambio di rotta nel settore degli appalti pubblici, introducendo un obbligo generalizzato per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (cd. Bim, acronimo di Building Information Modeling). Tuttavia, la recente novella normativa operata dal D.Lgs. 209/2024 (c.d. “Correttivo Appalti”), intervenendo su diversi articoli e Allegati del Codice, ha apportato significative modifiche alla disciplina, affinando il perimetro applicativo e introducendo elementi di maggiore flessibilità e razionalizzazione. In tal senso, l’articolo 43 si inserisce in un più ampio processo di digitalizzazione e standardizzazione dei procedimenti amministrativi, con lo scopo di garantire maggiore trasparenza, efficienza e interoperabilità tra i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti.

In questo breve elaborato verranno analizzate le principali modifiche apportate dal D.Lgs 209/2024 alla formulazione originaria dell’art. 43, evidenziando le implicazioni pratiche per gli operatori del settore e le prospettive di applicazione futura del “nuovo” Codice Appalti post Correttivo.

Esaminando la formulazione dell’articolo 43 del D.Lgs. 36/2023, il ricorso ai metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni è previsto in modo graduale, con un’operatività parziaria del campo di applicazione a seconda dell’importo dei lavori e della categoria dell’opera, applicandosi l’obbligo solo oltre un determinato valore/costo complessivo ed esentando le opere sottosoglia.

In tema di Building Information Modeling, il Correttivo Appalti (D.Lgs. 209/2024) ha introdotto una maggiore chiarezza nell’impianto complessivo del testo normativo del Codice, ma non ha modificato la data di entrata in vigore dell’obbligo d’utilizzo del Bim per la progettazione e realizzazione di lavori di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti: questa rimane fissata per il giorno 1° gennaio 2025. Persiste, quindi, un termine unificato per l’entrata in vigore dell’obbligo, garantendo così certezza agli operatori del settore.

Chiarito quanto sopra, la più immediata modifica apportata all’art. 43 dal D.Lgs. 209/2024 attiene alla soglia ed alla tipologia dei lavori a cui si applica obbligatoriamente l’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

Esso riguarderà:

- opere di nuova costruzione e interventi su costruzioni esistenti la cui stima del costo presunto superi la soglia di valore stabilita all’articolo 43 comma 1 del Codice (appunto, 2 milioni di euro);
- interventi su edifici sottoposti a vincolo ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) quando il loro valore superi la soglia di cui all’art. 14, comma 1, lettera a) del Codice Appalti, fissata ad euro 5.382.000.



L'aumento della soglia applicativa, apportato dal Correttivo proprio "allo scadere" del termine per la sua entrata in vigore, porta ad una più tenue e calmierata introduzione dell'obbligo di adozione di strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, rispondente (pare) alle esigenze di molteplici soggetti coinvolti ed esentando un maggior numero di opere in via di realizzazione, connotate da costi presunti non eccezionali.

Ulteriore elemento di significativa importanza presente all'interno della formulazione dell'articolo 43, non oggetto di modifiche da parte del Correttivo, attiene all'esclusione esplicita dell'obbligo Bim degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione: salvo che si tratti di opere già realizzate utilizzando metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

Questa previsione normativa codifica un principio di continuità digitale nelle costruzioni già gestite con strumenti avanzati e risponde all'esigenza di evitare un eccessivo aggravio procedurale per lavori di natura conservativa o di modesto impatto tecnologico.

Un ulteriore punto di rilievo, già presente nella formulazione originaria dell'articolo 43 ante-Correttivo, riguarda la possibilità per le stazioni appaltanti di adottare volontariamente strumenti e metodologie Bim, anche al di fuori dei casi obbligatori previsti dal comma 1, e di prevedere nella

documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d'uso di tali metodi e strumenti, incentivando così l'adozione di strumenti digitali per la gestione informativa delle costruzioni.

Tuttavia, tale facoltà è subordinata all'adozione delle misure stabilite nell'allegato I.9 del Codice Appalti, anch'esso riformato dal recente Correttivo.

Questa soluzione incentiva l'evoluzione digitale del settore senza imporre rigidità eccessive, lasciando margine di discrezionalità alle stazioni appaltanti, che potranno adottare il Bim in base alle loro effettive esigenze operative e alla complessità delle opere da realizzare.

Il Correttivo conferma l'attenzione del legislatore al tema della interoperabilità.

Il comma 3 dell'articolo 43, non oggetto di riforma, ribadisce che gli strumenti di gestione informativa devono basarsi su formati aperti e non proprietari, garantendo così la libera concorrenza tra i fornitori di tecnologia e la facilità di scambio dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici.

Questa previsione si allinea alle migliori prassi europee, evitando il rischio di lock-in tecnologico e consentendo una maggiore integrazione tra i diversi attori coinvolti nei processi di progettazione, costruzione e gestione delle opere pubbliche. In prospettiva di una sempre maggiore digitalizzazione delle costruzioni (e non solo), l'interoperabilità si pone infatti come elemento cardine imprescindibile. Un altro aspetto cruciale della riforma riguarda il ruolo dell'allegato I.9, che assume una funzione strategica nell'attuazione del Bim.

Il Correttivo, intervenendo sulle lettere b), c) ed f) dell'articolo 43 comma 4, precisa che tale allegato dovrà disciplinare:

a) Le misure per la formazione del personale e l'organizzazione necessaria;

b) I criteri per garantire uniformità di adozione del Bim tra i diversi soggetti coinvolti;

c) Le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, fra cui l'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante (o ente concedente) con l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (Ainop) e con i sistemi informativi istituzionali di rendicontazione degli investimenti pubblici;

d) Le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;

e) Le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;

f) Il contenuto minimo del capitolato informativo, necessario per garantire coerenza e trasparenza nei bandi di gara.

Questa impostazione mira a garantire una transizione digitale strutturata e omogenea, evitando discrepanze interpretative e frammentazioni operative tra le diverse amministrazioni. Il Correttivo Appalti ha reso più chiaro e razionale il quadro normativo relativo all'adozione del Bim negli appalti pubblici, garantendo una maggiore flessibilità e sostenibilità operativa.

Le modifiche apportate all'articolo 43 confermano l'obbligatorietà del Bim per le opere più rilevanti, ma al contempo allentano la stretta di tale obbligo innalzando le soglie applicative, forse confidando nei margini di discrezionalità previsti a favore delle stazioni appaltanti che intendano adottarlo su base volontaria.

Inoltre, la conferma del principio di interoperabilità e l'importanza attribuita all'allegato I.9 evidenziano l'intento del legislatore di costruire un ecosistema digitale aperto, integrato e competitivo.

L'evoluzione normativa pone dunque le basi per una trasformazione profonda del settore delle costruzioni pubbliche, favorendo l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi. Tuttavia, la reale efficacia delle nuove disposizioni dipenderà dall'effettiva capacità delle stazioni appaltanti e degli operatori economici di adottare tali strumenti in modo consapevole e strategico, nonché dall'adeguata formazione dei soggetti coinvolti e da profonda trasformazione interna.

Ma, d'altronde, ogni importante cambiamento presuppone una metamorfosi sistemica, e l'intento del "nuovo" Codice post Correttivo è proprio quello di porre le fondamenta per portare a compimento questa necessaria evoluzione.

